

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 15 MAGGIO 2012

N. 69



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 633

Cont. 253/12/FR Tar Lecce. L.S.G. c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Pag. 15442

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 636

Cont. n. 1600/09/GR - Centro Nefropatici SS. Medici srl c/Regione Puglia. Consiglio di Stato. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi.

Pag. 15442

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 637

Cont. 1294/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Angelillo Pasquale c/Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Giuseppe DE PALMA legale Regione.

Pag. 15444

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 638

Cont. n. 1466/10/GR - Gestione e Management Sanitario srl c/Regione Puglia. Consiglio di Stato. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

Pag. 15445

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 639

Cont. 1881/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Incontri S.r.l. c/ Regione Puglia altri - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 15446

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 647

Cont. 1826/00/CO/GI - Tar Puglia - Bari - Dr. Francesco Papadia c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Emilio TOMA, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 15447

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 648

Cont. 1703/11/L - Tar Puglia - CO.GE.SER. c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Marco LANCERI, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 15449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 649

Cont. 3045/00/CA (D.I. 248/12/CA) - Trib. Lecce sez Casarano Russo Stefania c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Daniela PICCIONE difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 15450

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 650

Cont. 204/11/RM - Riconoscimento ex post patrocinio legale a favore di dipendente regionale in giudizio di responsabilità penale - Rimborso oneri di patrocinio - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio.

Pag. 15452

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 651

Cont. 206/11/RM - Riconoscimento ex post patrocinio legale a favore di dipendente regionale in giudizio di responsabilità penale - Rimborso oneri di patrocinio - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio.

Pag. 15454

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 652

Cont. 332/05/TO - TAR Bari - Consorzio Polo Tecnologico Integrato di Bari c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 15455

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
03 aprile 2012, n. 653

Cont. 378/96/P - Tar Puglia Bari - Di Summa Angelo c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Prof. Piernicola de LEONARDIS, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 15457

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 654

Cont. 924/09/B-GA - Trib. Bari Sez. Lavoro (D.I. n° 1262/09) Avv. Nicola Nicoletti c/ R.P) - Competenze professionali Avv. Nicola Nicoletti (difensore Regione) e Avv. Francesco Pannarale (legale di controparte), a seguito delibera di G.R. n. 1506 del 12/7/2011 (Acquiescenza) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio. Revoca d.G.R. n° 2766/2011.

Pag. 15458

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 655

Contt. nn. 259, 260, 262, 337, 338, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 291, 292, 293/2004/SC. G.d.P. di Manduria, Trib.Brindisi sez. dist. di Mesagne, G. di Pace di Ostuni, San Vito dei Normanni. Ricorsi per D.I. e atti di citazione. Sgura Cosimo altri c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Francesco Caramia. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 15461

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 656

Cont. n. 137/12/GA (coll. cont. n. 906/03/GA) - Tribunale Brindisi - Sez. Lavoro - Barbero Antonio c/ Regione Puglia Competenze professionali Avv. Antonietta Elia a seguito D.I. n. 499/2011 emesso dal Tribunale di Brindisi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 15462

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 657

Cont. 233/08/B_FO (D.I. 156/08) 1822/97/S - Trib. Bari sez. Lavoro Sindaco Fedele c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Fedele SINDACO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 15464

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 658

Contt. 846/06/SC ed altri - Giudice di Pace di Troia - N° 25 distinti atti di citazione - Figola Giovanni 24 c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco DE SANTIS, domiciliatario per la Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 15466

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 659

Contt. 1325, 1326, 1398 e 1399/06/SC - Giudice di Pace di Troia - N° 4 distinti atti di citazione - Bonghi Venerio L. 3 c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco DE SANTIS, domiciliatario per la Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 15467

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 660

Cont. 1570/11/CA - TAR Lecce - XXX c/ Regione Puglia - Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Sabino PERSICHELLA, difensore Regione - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 15469

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 661

Cont. 10713/02/P_GR - Consiglio di Stato - Regione Puglia C/Bevere, competenze professionali Avv. Raffaele de ROBERTIS, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 15470

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 662

Cont. 1194/08/TO D.I. 398/08 (2186/04 2664/04 2170/04/TO TAR LE) Trib. Lecce Avv. Giampaolo Salvatore c/Regione Puglia, spese liquidate in sentenza in favore dell'Avv. Giampaolo SALVATORE difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 15472

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 687

Cont. 2724/96/C-SH - Corte di Appello di Bari - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legali esterni avv. Prof. Francesco Paparella e avv. Marco Palieri.

Pag. 15474

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 689

Cont. 642/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - B.A. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 15475

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 690

Cont. 1066/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - D.N.M. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 15476

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 691

Cont. 313/12/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - M.G.A. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 15477

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 698

Contt. n. 326/11/BU- 303/11/BU. Tribunale Amministrativo per la Puglia - Sede di Lecce - Ricorrenti vari / Regione Puglia - Comune di Campi Salentina. Piano Urbanistico Generale del Comune di Campi Salentina -. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 15478

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 699

Contt. nn. 1093-1094-1095-1096-1098/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ricorrenti vari / Comune di Acquaviva Delle Fonti e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 15479

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 719

Cont. 169/09/FR - Corte di Cassazione - Regione Puglia c/ Comune di Vieste. Ricorso avverso sent. n. 312/25/11 Commissione Tributaria Regionale - Ratifica conferimento incarico difensivo all'Avv. Luigi Quercia - Legale esterno.

Pag. 15480

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 633

Cont. 253/12/FR Tar Lecce. L.S.G. c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato la Lido San Giovanni di Francesco Ravenna ha chiesto l'annullamento previa sospensiva del provvedimento 19.12.2011 prot. n. 0059166 del dirigente Area 4 del Comune di Gallipoli di rideterminazione del canone demaniale marittimo per gli anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 e 2011 inerente il compendio demaniale marittimo Lido San Giovanni, nonché della comunicazione ex artt. 7 e ss. della Legge 241/90 di avvio del procedimento amministrativo n. 0038566 del 26.7.11, della successiva rettifica 26.10.2011 n. 50607 e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e consequenziale.

Con nota prot. n. AOO 108 01/03/2012 - 00003606 il Servizio Demanio e Patrimonio ha comunicato che il solo comune di Gallipoli risulta essere legittimo contraddittore del ricorso suindicato e, pertanto, non sussiste alcun interesse alla costituzione in giudizio dell'Ente Regione.

Tanto premesso, ritenuto, pertanto, non sussistere l'interesse dell'amministrazione alla resistenza nel giudizio di cui innanzi, giusta relazione dell'avvocato incaricato del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone la non costituzione dell'amministrazione regionale dinanzi al Tar Lecce.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e L. R. n. 18/06

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di non procedere, per i motivi di cui in narrativa, alla costituzione dell'amministrazione regionale nel giudizio promosso dalla Lido San Giovanni contro il Comune di Gallipoli e la Regione Puglia dinanzi al Tar Lecce
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 636

Cont. n. 1600/09/GR - Centro Nefropatici SS. Medici srl c/Regione Puglia. Consiglio di Stato. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 440 del 23/2/2010 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo dell'Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi nel giudizio promosso dal Centro Nefropatici SS. Medici srl innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce per l'annullamento della nota dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità - Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria prot. 24/3609-2 del 29/7/09;

Il TAR adito con sentenza n. 2342/2010 ha respinto il ricorso di cui innanzi;

Il medesimo Centro Nefropatici SS. Medici srl ha presentato ricorso in appello con domanda di sospensiva innanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 9/12/2011, avverso la predetta sentenza

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota fax pervenuta all'Avvocatura in data 18/1/2012 prot. 11/L/1134, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Consiglio di Stato (R.G. 5/12) e con proprio provvedimento del 19/1/2012, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno e ricorrendo i criteri di cui all'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e Ordine avvocati approvato con deliberazione di G.R. n. 698/11 (continuità defensionale), ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, nata a Minervino di Lecce il 3/3/1955 e domiciliata in Lecce in Via Guglielmo Paladini, 50 - Codice fiscale: DGR GRL 55C43 F2210, già officiata nel giudizio di primo grado innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997, dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998 e dalla Deliberazione di G.R. n. 698 del 19/4/2011;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile complessiva spesa di euro 4.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale protot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e

pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 637

Cont. 1294/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Angelillo Pasquale c/Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Giuseppe DE PALMA legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il dott. Pasquale Angelillo con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inefficacia del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, dal dirigente del Servizio Personale e di accertare la condotta antisindacale ai sensi degli artt.15 e 28 della L.300/1970 del datore di lavoro regionale, in persona del Presidente protempore.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 13 marzo 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe DE PALMA

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 3.500,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: Indeterminabile Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 3.500,00, di cui euro 1.500,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso. di cui innanzi a mezzo dell'avv. Giuseppe DE PALMA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 638

Cont. n. 1466/10/GR - Gestione e Management Sanitario srl c/Regione Puglia. Consiglio di Stato. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 2923 del 28/12/2012 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo del Prof. Avv. Fulvio Mastroviti nel giudizio promosso da Gestione e Management Sanitario srl innanzi al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera n. 2185 dell'11/10/2010 ad oggetto la conclusione del procedimento in autotutela avviato con deliberazione di G.R. n.1694/10 (annullamento delibera Commissario ad acta del 29/6/09 - rideterminazione tariffe), nonché, ove occorra, della predetta d.G.R. 1694/10;

Il TAR adito con sentenza n. 1288/2011 ha respinto il ricorso di cui innanzi;

la medesima Gestione e Management Sanitario srl ha presentato ricorso in appello con istanza cautelare innanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 18/10/2011, avverso la predetta sentenza, chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia della sentenza;

Il Presidente della G.R., atteso l'esito favorevole del giudizio di primo grado, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Consiglio di Stato (R.G. 8326/11) e, stante l'urgenza, con proprio provvedimento del 2 novembre 2011, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'at-

tribuzione dell'incarico a legale esterno e ricorrendo i criteri di cui all'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e Ordine avvocati approvato con deliberazione di G.R. n. 698/11 (continuità defensionale), ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/5/1949 - codice fiscale: MST FLV 49E21 A662F e, per esso, allo "Studio Associato avv.ti Mastroviti e Rizzo" con sede in Bari, alla Via Quintino Sella, n.40 - Partita IVA 04201080720, già officiato nel giudizio di primo grado innanzi al TAR Puglia sede di Bari (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 698/11 per un importo predefinito pari a euro 6.936,93 (già comprensivo di IVA e CAP), così come concordato con il professionista con missive del 30/11/2011 e 26/1/2012,

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La complessiva spesa di euro 6.936,93, di cui euro 2.000,00 a titolo di acconto, per le competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale ptot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al Consiglio di Stato a mezzo del Prof. Avv. Fulvio Mastroviti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 639

Cont. 1881/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Incontri S.r.l. c/ Regione Puglia altri - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 28.07.2010 la società Incontri S.r.l. ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

nota 1.3.2010 n. 39135/1 Direzione Generale della ASL BA contenente il "Fabbisogno e programmazione territoriale strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali DSM ASL BA 2010" trasmesso all'Assessorato Regionale alla Salute ed al Dirigente dell'Area PGS;

nota Direzione Generale della ASL BA 13.5.2010 n. 90981/1 di "Riscontro alla nota AOO-081/2039/Coord del 29.04.2010, avente ad oggetto le Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche";

Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA 19.5.2010 n. 1004, pubblicata in pari data per affissione all'Albo Pretorio Aziendale, avente ad oggetto "Riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. Riduzione di posti letto CRAP "Questa Città e attivazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Gravina in Puglia. Accordi contrattuali 2010-RR 11/08;

Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA 21.5.2010 n. 101-1, pubblicata in pari data per affissione all'Albo Pretorio Aziendale, avente ad oggetto "Riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. Riduzione di posti letto CRAP Turi e attivazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Alberobello. Accordi contrattuali 2010-RR 11/08;

tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ancorchè ignoti;

con ricorso incidentale, notificato alla Regione Puglia in data 12.10.2010, la controinteressata Apollo s.c.s. ha, altresì, chiesto l'annullamento dei seguenti atti;

Determinazione Dirigenziale n. 129 del 16/04/2010, adottata dal Dirigente del Servizio P.G.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute, con allegata nota prot. N. AOO_081/2041/Coord del 29/04/2010;

ove occorra, nota ASL BA n. 39135/1 del 1°3.2010, nonché la nota ASL BA n. 90981/1 del 13.5.2010, limitatamente alla parte in cui includono nella programmazione delle C.A. nuove strutture non derivanti da processo di riconversione;

atteso che con il ricorso incidentale è stato impugnato un provvedimento regionale, con nota prot. AOO/081/4765/Coord del 20.10.2010, il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Area Politiche per la promozione della Salute, ha trasmesso apposita relazione ai fini della costituzione in giudizio;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 14.10.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria;

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;

- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 647

Cont. 1826/00/CO/GI - Tar Puglia - Bari - Dr. Francesco Papadia c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Emilio TOMA, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1918 del 23/12/2004 la Regione Puglia si è costituita a mezzo dell'avv. Emilio Toma nel giudizio innanzi al Tar Puglia Bari promosso dal Dr. Francesco Papadia, per l'ottemperanza della sentenza TAR Bari n. 1227/02 relativa al riconoscimento dell'indennità connessa all'attribuzione del modulo organizzativo "Genetica Clinica" presso l'ospedale Giovanni XXIII per il periodo 01/05/1991 al 31/12/1994.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

Con la determinazione n. 560 del 16/05/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato

Legale, la somma di euro 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

La Curia adita con sentenza n. 4188/04 del 07/07/2004 ha rigettato il ricorso promosso dal Dr. Francesco Papadia con compensazione delle spese.

L'avv. Emilio Toma, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera raccomandata del 22/02/2011, ha sollecitato il pagamento delle competenze professionali spettanti richiesto con apposita nota specifica del 28/05/2008 per l'importo di euro 2.022,59 al netto dell'acconto, comprensivo di CAP 4%, dell'IVA 20%, euro 12,85 Spese esenti, Diritti e Onorari maggiorati del 15%.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 1.882,33 al lordo dell'IVA 21%, CAP 4%, Spese esenti e Rimborso forfetario al 12,50%, con i soli onorari maggiorati del 15% atteso l'esito favorevole con compensazione delle spese di giudizio, e i diritti ascritti al minimo dello scaglione indeterminabile senza maggiorazione.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte

dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.882,33 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Emilio Toma, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.882,33 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammon-tante ad euro 1.882,33 per pagamento compe-tenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Emilio Toma;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.882,33 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 648

Cont. 1703/11/L - Tar Puglia - CO.GE.SER. c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Marco LANCERI, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 2788 del 12/12/2011 la Regione Puglia si è costituita a mezzo dell'avv. Marco Lanceri nel giudizio innanzi al Tar Puglia promosso dal CO.GE.SER., per l'annullamento della delibera 1712/2011 relativa regolamento garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e di recupero rifiuti.

(Valore della controversia: di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Rifiuti)

La predetta deliberazione n. 2788/2011 disponeva di assumere l'impegno di spesa e liquidare, in favore del prefato Legale, un acconto per il giudizio de quo.

Causa l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2011 non è stato possibile assumere l'impegno di spesa pari a euro 22.651,21 ancorché liquidare e pagare l'acconto pari a euro 3.000,00 previsto nella suddetta delibera di Giunta Regionale 2788/11.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 22.651,21 per il pagamento dell'acconto pari a euro 3.000,00 e delle successive competenze professionali ed autorizzando la connessa

variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 22.651,21 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale da svolgere da parte dell'avv. Marco Lanceri, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

All'impegno della complessiva spesa pari a euro 22.651,21 liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 22.651,21 per le competenze dovute per l'attività professionale da svolgere da parte dell'avv. Marco Lanceri;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 22.651,21 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 649

Cont. 3045/00/CA (D.I. 248/12/CA) - Trib. Lecce sez Casarano Russo Stefania c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Daniela PICCIONE difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Sig.ra Stefania Russo affittuaria dell’azienda agricola Monachi in agro di Presicce con ricorso al Tribunale di Lecce sezione di Casarano chiedeva l’annullamento previa sospensiva della determinazione del Dirigente l’Ispettorato Forestale di Lecce n. 51 del 09/02/1992 che poneva il diniego al premio di imboschimento con recupero delle somme corrisposte a titolo di anticipo.

Con deliberazione n. 1344 del 30/10/2000 la G.R., ravvisata la necessità di costituirsi, attesa la nota dell’Ispettorato Forestale di Lecce n. 4026 del 05/09/2000, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Daniela Piccione.

(Valore della controversia: euro 15.493,71; Settore di spesa: Agricoltura)

Con la deliberazione n. 1344 del 30/10/2000 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 1.265,32 oltre IVA e CAP, quale acconto sulle competenze professionali.

Il Tribunale di Lecce sez. di Casarano con sentenza n. 222/2010, ha dichiarato il diritto della ricorrente a trattenere le somme corrisposte per anticipo condannando l’Ente Regione al pagamento di euro 2.300,00 quali spese di giudizio.

L’Avv. Daniela Piccione, avendo esaurito l’attività svolta in favore della R.P., con lettera raccomandata del 11/11/2010 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l’importo di euro 2.221,64 al netto dell’acconto, comprensivo di spese esenti e degli accessori di legge ricevuta dall’Ufficio liquidazioni in data 22/11/2010.

In data 14/02/2012 l’Avv. Luigia Fiorenza ha notificato per conto dell’Avv. Daniela Piccione il decreto ingiuntivo n. 354 del 27/12/2011 dell’importo di euro 1.783,14 compreso euro 15,00 per spese esenti (al netto dell’acconto percepito), oltre gli oneri di legge, per un totale di euro 2.240,03 lordi, nonché le spese, onorari e diritti e gli oneri di legge per il decreto ingiuntivo pari a euro 465,30 assegnato all’Ufficio liquidazioni in data 05/03/2012.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte

dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l’impegno di spesa da assumere all’atto del conferimento dell’incarico defensionale “*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l’onorario dovuto per l’intero giudizio*” e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l’impegno contabile assunto al momento dell’incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale “*si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio*”.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.705,33 per il pagamento di competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’Avv. Daniela Piccione e delle spese della procedura monitoria, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo euro 2.240,03 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il cap. 1312 per euro 2.240,03 (SIOPE 1363) e con imputazione al cap. 1317 per euro 465,30 (SIOPE 1913) del bilancio regionale in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.705,33 si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura

Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312 e 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 2.705,33 per pagamento competenze dovute, per l'attività professionale svolta, comprese le spese del D.I. per euro 465,30, all'Avv. Daniela Piccione;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.705,33 mediante la variazione al bilancio, e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 650

Cont. 204/11/RM - Riconoscimento ex post patrocinio legale a favore di dipendente regionale in giudizio di responsabilità penale - Rimborso oneri di patrocinio - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con istanza del 25/6/2010 acquisita al prot. dell'Avvocatura regionale al n. 11/L/13310 il sig. P. B., in qualità di dipendente regionale, ha chiesto il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Donato Salinari, nel giudizio di responsabilità penale RG.NR. 14264/05 - RG. GIP 11058/08 in cui era convenuto dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale di Bari.

Il G.I.P. del Tribunale di Bari, accogliendo la richiesta del P.M., con decreto del 12/6/2008 ha disposto l'archiviazione del procedimento.

In allegato alla predetta istanza, l'interessato ha inviato la nota spese rimessagli dal proprio difensore, per un importo di euro 4.287,13;

L'avvocato interno intestatario del fascicolo, ha comunicato all'Avv.to Coord.re il proprio parere in merito alla richiesta di che trattasi.

Visto il parere favorevole all'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa "nei limiti dei minimi di tariffa", espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. h) della L.R. 18/2006 ed accertato che la parcella riporta onorari superiori ai minimi di tariffa, il rimborso dovuto viene rideterminato nella misura di euro 1.938,11 (comprensivo di CAP ed IVA).

In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del richiedente ed alla connessa variazione di bilancio esercizio 2012 per l'importo di **euro 1.938,11**, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di **euro 1.938,11**, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del sig. P. B. - a titolo di rimborso oneri di patrocinio -, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 3130 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di **euro 1.938,11** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito nella misura di **euro 1.938,11** a favore del sig. P. B., a titolo di rimborso oneri di patrocinio;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 651

Cont. 206/11/RM - Riconoscimento ex post patrocinio legale a favore di dipendente regionale in giudizio di responsabilità penale - Rimborso oneri di patrocinio - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con istanza dell'8/7/2010 acquisita al prot. dell'Avvocatura regionale al n. 11/L/13722 il dr. L.L., in qualità di dipendente regionale, ha chiesto il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Antonio Florio, nel giudizio di responsabilità penale RG.NR. 3415/03 - RG. 693/04 in cui era convenuto dinanzi al G.U.P. presso il Tribunale Penale di Trani.

Con sent. n° 183 del 4/3/2008 il Trib. di Trani ha assolto il dr. L. L. dai reati ascrittigli, perché i fatti non sussistono.

In allegato alla predetta istanza, l'interessato ha inviato la nota spese rimessagli dal proprio difensore, per un importo di euro 22.890,37 oltre CAP ed IVA come per legge:

L'avvocato interno intestatario del fascicolo, ha comunicato all'Avv.to Coord.re il proprio parere in merito alla richiesta di che trattasi.

Visto il parere favorevole all'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa "nei limiti dei minimi di tariffa", espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. h) della L.R. 18/2006 ed accertato che la parcella riporta onorari superiori ai minimi di tariffa, il rimborso dovuto viene rideterminato nella misura di euro 10.626,24 (comprensivo di CAP ed IVA).

In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del richiedente ed alla connessa varia-

zione di bilancio esercizio 2012 per l'importo di **euro 10.626,24**, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di **euro 10.626,24**, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del dr. L. L. - a titolo di rimborso oneri di patrocinio, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 3130 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di **euro 10.626,24** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito nella misura di **euro 10.626,24** a favore del dr. L L., a titolo di rimborso oneri di patrocinio;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 652

Cont. 332/05/TO - TAR Bari - Consorzio Polo Tecnologico Integrato di Bari c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco PAPPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Consorzio Polo Tecnologico Integrato di Bari ha proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previo provvedimento di ammissione con riserva, della nota del 22/12/04 della Direzione Generale per in Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Attività Produttive di non ammissione del progetto presentato dal Consorzio ricorrente al "Contratto di Programma" di cui all'Accordo di Programma-quadro "Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale" - POR PUGLIA 2000/2006.

Con deliberazione n° 1657 del 22/11/2005 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 22/3/2005, al prof. avv. Francesco Papparella al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

(Valore della controversia: Indeterminabile rilevante; Settore di spesa: Sanità)

Con determinazione dirigenziale n. 593/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prof. Papparella, la somma di euro 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il TAR adito, con decreto n. 4109/2010, ha dichiarato perento il ricorso, compensando le spese di lite.

Il prof. avv. Francesco Papparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 4/1/2011, sollecitata in data 17/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica per un importo di euro 5.450,03 (calcolata con IVA al 20%).

Riscontrata la regolarità della parcella, le competenze dovute sono state determinate in complessivi euro 5.495,34.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.495,34 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 5.495,34 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 5.495,34, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.495,34 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 653

Cont. 378/96/P - Tar Puglia Bari - Di Summa Angelo c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Prof. Piernicola de LEONARDIS, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1027 del 27/03/1996 la Regione Puglia si è costituita a mezzo dell'Avv. Prof. Piernicola de Leonardis nel giudizio innanzi al Tar Puglia Bari promosso dal Dr. Angelo Di Summa, per l'annullamento previa sospensiva della D.G.R. 6816 del 29/12/1995 che disponeva il suo trasferimento dalla direzione del Settore Personale alla direzione dell'Ufficio I del Settore Turismo e della successiva D.G.R. 6817 del 29/12/1995 che disponeva l'affidamento della direzione del Settore Personale al Dr. Vito Leonardo Donvito.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Personale)

Con la deliberazione n. 1027 del 27/03/1996 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 1.032,91 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

La Curia adita con decreto n. 4383/2006 del 15/12/2006 ha dichiarato perento il ricorso con compensazione delle spese.

L'Avv. Prof. Piernicola de Leonardis, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 10/03/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 15.599,85 al netto dell'acconto, comprensivo del CAP, dell'IVA e della ritenuta fiscale.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 3.292,95 al lordo dell'IVA, CAP, con gli onorari ascritti al minimo dello scaglione indeterminato rilevante (D.M. 585/94) e indeterminabile (D.M. 127/04)

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.292,95 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Prof. Piernicola de Leonardis, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.292,95 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.292,95 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'Avv. Prof. Piernicola de Leonardis;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.292,95 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il cor-

rente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 654

Cont. 924/09/B-GA - Trib. Bari Sez. Lavoro (D.I. n° 1262/09) Avv. Nicola Nicoletti c/ R.P) - Competenze professionali Avv. Nicola Nicoletti (difensore Regione) e Avv. Francesco Pannarale (legale di controparte), a seguito delibera di G.R. n. 1506 del 12/7/2011 (Acquiescenza) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio. Revoca d.G.R. n° 2766/2011.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In data 22/6/2009 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1262/09 con il quale il Tribunale di Bari Sez. Lavoro, previa riunione di n. 9 distinti ricorsi, ha ingiunto alla R.P. di pagare la somma di euro 125.511,95 oltre accessori di legge e di tariffa, a favore dell'avv. Nicola Nicoletti - a titolo di compensi professionali per l'attività svolta in rappresentanza e difesa della R.P. in 234 giudizi, definiti in senso favorevole per l'Amm/ne - oltre interessi legali come richiesti e spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in euro 1.338,50 oltre accessori di legge e di tariffa.

Il Giudice del Lavoro di Bari, con sent. n° 6657/2011, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione e, per l'effetto, ha confermato il D.I. opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in euro 4.900,00 oltre accessori di legge e di tariffa.

Il citato D.I., unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati, entrambi muniti di formula esecutiva, in data 13/5/2011.

Si precisa che le competenze richieste riguardano esclusivamente l'attività svolta successivamente all'1/3/2003 (data di collocamento in quiescenza dell'ex Dirigente reg.le) e, pertanto, come legale del libero foro.

Considerato l'orientamento dell'Amm/ve reg.le in relazione alla vexata quaestio ed in linea con le tesi difensive sostenute dalla Regione a mezzo dell'avv. Sbarra (legale officiato dal Presidente della G.R. nei numerosi giudizi promossi dagli avvocati interni, oggi in quiescenza, per il pagamento dei compensi professionali), con provvedimento n° 1506 del 12/7/2011 la G.R. ha deliberato di non proporre appello alla citata sentenza del Giudice del Lavoro di Bari e, quindi, di prestarvi acquiescenza.

L'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte), con fax del 13/9/2011 ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovute al proprio assistito, nonché le spese e competenze a lui dovute, derivanti da D.I., sentenza e "spese successive".

Con deliberazione di G.R. n. 2766 del 12/12/2011 si provvedeva a finanziare la spesa, rinviando l'impegno, la liquidazione e pagamento a successivo atto dirigenziale, da adottarsi entro l'esercizio finanziario 2011.

Nella fattispecie, si rileva la circostanza che non è stato possibile adottare detto provvedimento nell'anno in cui è stata approvata la d.G.R. 2766/2011, per esigenze temporali legate alla chiusura del medesimo esercizio finanziario.

L'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte), con successivo fax del 15/2/2012 ha inviato specifica, a rettifica della precedente, atteso che nei precedenti conteggi era stato omissis il conteggio di IVA e CAP per il proprio assistito (considerato che le competenze di che trattasi attengono l'attività svolta come legale esterno), quantificando le somme dovute dall'Ente in complessivi euro 215.324,77 (di cui euro 204.702,06 all'avv. Nicoletti ed euro 10.622,71 all'avv. Pannarale), come di seguito precisato:

- Avv. Nicoletti:
 - euro 204.702,06 (comprensivo di IVA, CAP, danno da svalutazione monetaria (euro 17.427,77) ed Interessi (euro 19.728,80).

- Avv. Pannarale:
 - euro 10.622,71 (di cui euro 337,66 per CAP ed euro 1.843,61 per IVA), derivanti da D.I., sentenza e "competenze successive".

A seguito di ulteriore verifica si è constatato che, limitatamente alle competenze in favore dell'avv. Nicoletti, non sono dovute quelle richieste a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto non riconosciute dal Giudice nel dispositivo della sentenza di che trattasi. Inoltre, la percentuale relativa al CAP ed IVA è stata erroneamente applicata agli Interessi ed alla Rivalutazione monetaria.

Pertanto, la somma dovuta all'avv. Nicoletti ammonta a complessivi euro 177.673,04 (di cui euro 157.944,24 per Sorte Capitale (comprensiva di IVA e CAP) ed euro 19.728,80 per Interessi.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad euro 188.295,75 (di cui euro 177.673,04 per l'avv. Nicoletti ed euro 10.622,71 per l'avv. Pannarale).

Considerato che:

- questo Ente ha già disposto di fare acquiescenza alla citata sentenza con delibera di G.R. n. 1506/2011;
- non è stato possibile dare seguito alla delibera di G.R. n° 2766 del 12/12/2011 (riconoscimento del debito fuori bilancio) nell'anno 2011;
- si rende necessario, comunque, revocare il predetto atto giuntale n. 2766/11, atteso il ricalcolo delle somme da corrispondere, in relazione sia alla spesa complessiva (successivamente da imputarsi ai pertinenti capitoli) che alla ripartizione delle stesse a favore dei due predetti beneficiari;

occorre dunque provvedere al pagamento delle competenze di che trattasi per non far subire all'Amm/ve reg.le maggior pregiudizio e, pertanto, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 188.295,75 ed alla connessa variazione del bilancio 2012, limitatamente alla somma di euro 157.944,24 (Sorte Capitale), con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 188.295,75 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad euro 157.944,24, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di euro 19.728,80 a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di euro 10.622,71 per spese e competenze liquidate in sentenza oltre alle "successive" (dovute all'avv. Francesco Pannarale), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 188.295,75 (di cui euro 177.673,04 in favore dell'avv. Nicola Nicoletti ed euro 10.622,71 in favore dell'avv. Francesco Pannarale) si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di revocare, per le motivazioni in premessa indicate, la deliberazione di G.R. n° 2766 del 12/12/2011;
3. di riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 188.295,75 a titolo di competenze professionali, per i beneficiari indicati nella sezione contabile;
4. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 188.295,75 (di cui euro 177.673,04 a favore dell'avv. Nicola Nicoletti ed euro 10.622,71 a favore dell'avv. Francesco Pannarale), secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, co. 2;
7. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 655

Contt. nn. 259, 260, 262, 337, 338, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 291, 292, 293/2004/SC. G.d.P. di Manduria, Trib. Brindisi sez. dist. di Mesagne, G. di Pace di Ostuni, San Vito dei Normanni. Ricorsi per D.I. e atti di citazione. Sgura Cosimo altri c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Francesco Caramia. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con n. 6 ricorsi per ingiunzione con annesso D.I. e n. 9 distinti e separati atti di citazione i Sigg. Sgura Cosimo + altri convenivano in giudizio la Regione Puglia dinanzi al Giudice di Pace di Manduria (Contt. nn. 259, 260, 262/04 SC), al Tribunale di Brindisi-sez. distaccata di Mesagne - (contt. nn. 291, 292, 293/04/SC), al G. di Pace di Ostuni (contt. nn.: 337, 338/2004/SC), di San Vitodei Normanni (contt da n. 507 a n. 513/04/SC), per ottenere il pagamento delle somme per i danni subiti a seguito della siccità nell'annata agraria 89/90, ex art. 2, co. 2°, Legge n. 31/91;

con deliberazione n. 1212 del 04/08/2004 la G.R., ratificando i mandati difensivi conferiti d'urgenza dal Presidente all'avv. Francesco Caramia, deliberava di resistere alle richieste avanzate giudizialmente;

gli stessi si concludevano giusta sentenze nn.: 689/05-690/05-691/05-128/08-129/08-127/08-184/05-183/05-398/04-396/04-386/04-400/04-412/04-423/04-381/04, con esito sfavorevole per l'Amministrazione (sentenze nn. 689 e 691/05) e parzialmente favorevoli relativamente ai restanti giudizi;

L'Avv. Caramia, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 07-10 e 13/10/2008 note specifiche, per un importo complessivo, al netto di ritenuta d'acconto, senza I.V.A., perché all'epoca esente, di euro 19.309,74;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvo-

catura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel maggior importo netto di euro 21.310,44, riveniente essenzialmente dall'applicazione dell'I.V.A. (giusta nota fax del professionista pervenuta alla Regione in data 05/03/2012, Prot. n. 11/L/4602) e del ricalcolo del C.A.P. al 4%;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Caramia non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo per i su indicati giudizi (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, peraltro non erogato) è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, per l'importo complessivo di euro 25.298,81, al lordo di ritenuta d'acconto ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 25.298,81 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 25.298,81 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della

L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 25.298,81, al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Francesco Caramia;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 25.298,81, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 656

Cont. n. 137/12/GA (coll. cont. n. 906/03/GA) - Tribunale Brindisi - Sez. Lavoro - Barbero Antonio c/ Regione Puglia Competenze professionali Avv. Antonietta Elia a seguito D.I. n. 499/2011 emesso dal Tribunale di Brindisi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con Deliberazione n.2003 del 28/11/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Antonietta Elia, deliberava di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Brindisi- Sez. Lavoro- dal dipendente regionale Barbero Antonio avente ad oggetto:dequalificazione professionale, attribuzione di mansioni afferenti la propria qualifica, risarcimento del danno professionale e biologico;.

il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 1782/2010 resa dal Tribunale di Brindisi con esito sfavorevole per l'Ente;

L'Avv. Elia, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 04/06/2010, nota specifica, acquisita agli atti dell'ex Settore Legale in data 08/06/2010 Prot. n. 11/L/11420, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 11.684,58;

il citato legale, non avendo avuto riscontro alla richiesta, al fine di conseguire il proprio credito, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciraci, presentava al Tribunale di Brindisi ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo il D.I. n. 499/2011, notificato alla Regione Puglia in data 30/01/2012 con il quale

si ingiungeva all'Amministrazione di pagare, in favore dell'istante, la somma di euro 11.684,58 in uno agli interessi legali nonché le spese del procedimento monitorio ammontante ad euro 694,00 oltre rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.;

a seguito di eccezioni sollevate in fase di istruttoria dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura e comunicate in data 16/02/2012 all'avvocato interno responsabile del procedimento, l'importo richiesto è stato rideterminato nella somma complessiva di euro 6.872,52 (senza interessi), al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto, di cui euro 5.936,18 per sorte capitale ed euro 936,34 per spese di procedura;

con racc. A.R. del 16/02/2012 l'avvocato interno incaricato provvedeva a trasmettere il suddetto prospetto riepilogativo all'avv. Ciraci;

questi, nell'interesse dell'Avv. Antonietta Elia ed in proprio, con nota fax del 17/02/2012 ha comunicato di accettare la rideterminazione d'ufficio ed altresì di rinunciare ad azionare il D.I. dichiarando che all'effettiva percezione delle somme non si avrà null'altro a pretendere in relazione ai titoli ed alle causali, dedotte e non dedotte, riconducibili direttamente ed indirettamente al D.I. di che trattasi;

con provvedimento n. 361 del 28/02/2012 la G.R. ha deliberato di non proporre opposizione al D.I. e, quindi, di prestare acquiescenza allo stesso;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Antonietta Elia non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, liquidato con D.D. n. 5/2004), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 6.872,52 ed alla connessa variazione di bilancio esercizio 2012 - limitatamente ad euro 5.936,18 (sorte capitale) in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 6.872,52 derivante dal D.I. n. 499/2011 emesso dal Tribunale di Brindisi si provvede:

- per l'importo di euro 5.936, 18 (sorte capitale) mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- l'ulteriore importo di euro 936,34 per spese della procedura monitoria viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilanci in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 6.872,52 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 per euro 5.936,18 e al Cap. 1317 per euro 936,34;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 6.872,52, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Antonietta Elia;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 6.872,52, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 657

Cont. 233/08/B_FO (D.I. 156/08) 1822/97/S - Trib. Bari sez. Lavoro Sindaco Fedele c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Fedele SINDACO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 6456 del 05/08/1997 è stato ratificato l'incarico conferito all'avv. Fedele Sindaco, Tribunale Civile Bari, per l'opposizione del D.I. 655/97 promosso dalla Tecnologie Avanzate S.r.l.

(Valore della controversia: euro 20.514,56; Settore di spesa: Urbanistica)

Il giudizio si è concluso con la sentenza 2095/06 favorevole all'Amministrazione Regionale con ripetizione delle spese.

L'Avv. Fedele Sindaco, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 28/03/2007 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo complessivo di euro 4.929,48 al lordo degli oneri di legge, all'Ufficio liquidazioni in data 26/01/2012.

In data 12/02/2008 l'Avv. Fedele Sindaco ha notificato il decreto ingiuntivo n. 156/08 dell'importo di euro 4.929,48 oltre le spese della procedura per euro 566,28 al lordo di IVA e C.A.P., assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 04/04/2011.

Il predetto D.I. 156/08 con sentenza 2726/2011 del Tribunale di Bari sez. Lavoro è stato confermato rigettando l'opposizione dell'Ente Regione con condanna alle spese per euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

In data 09/01/2012 l'Avv. Fedele Sindaco ha notificato atto di precetto dell'importo di euro 8.349,18 comprensivi di sorte capitale, le spese dell'opposizione al decreto ingiuntivo come in sentenza, della procedura monitoria e del precetto, al lordo di IVA 21% e C.A.P. 4%, nonché interessi e rivalutazione monetaria, assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 26/01/2012, con rinuncia alle spese relative al precetto e quindi il debito da riconoscere ammonta ad euro 7.658,88.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve*

presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dalla Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, mancando l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 7.658,88 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Fedele Sindaco e dall'Avv. Antonio Donno, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 5.065,83 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1312 per euro 5.065,83 (SIOPE 1363) e con successiva imputazione di euro 432,98 al capitolo 1315, di euro 423,79 al capitolo 1316 e di euro 1.736,28 al capitolo 1317 (CODICE SIOPE 1913) del bilancio regionale per l'esercizio in corso.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/11).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 7.658,88 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio, con imputazione ai Capitoli 1312- 1315- 1316 e 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad **euro 7.658,88** per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta e per spese del D.I. 156/2008, all'Avv. Fedele Sindaco e Avv. Antonio Donno (Antistatario);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 7.658,88 mediante la variazione di bilancio in corso e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il cor-

rente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 658

Contt. 846/06/SC ed altri - Giudice di Pace di Troia - N° 25 distinti atti di citazione - Figola Giovanni 24 c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco DE SANTIS, domiciliatario per la Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con n. 25 distinti atti di citazione i sigg. Figola G. (Cont. 846/06/SC), Buffo L. (Cont. 847/06/SC), Sereno R. (Cont. 848/06/SC), Bonuomo Maria (Cont. 849/06/SC), Spera A. (Cont. 850/06/SC), Agriesti G. (Cont. 854/06/SC), Stasulli M. (Cont. 845/06/SC), Sereno R. (Cont. 851/06/SC), Spera A. (Cont. 852/06/SC), Agriesti V. (Cont. 853/06/SC), Buffo E. (Cont. 855/06/SC), Di Gennaro M. (Cont. 856/06/SC), Spera M.R. (Cont. 857/06/SC), D'Achille A. (Cont. 890/06/SC), Pannese C. (Cont. 906/06/SC), De Santis M. (Cont. 779/06/SC), Falcone G. (Cont. 780/06/SC), Figola M.G. (Cont. 781/06/SC), Iannelli F. (Cont. 782/06/SC), Della Santa G.C. (Cont. 783/06/SC), Iannelli A. (Cont. 784/06/SC), Di Pierro C. (Cont. 785/06/SC), Festa M. (Cont. 786/06/SC), Di Gennaro R. (Cont. 791/06/SC) e Corlito A. (Cont. 794/06/SC), hanno convenuto in giudizio la R.P., dinanzi al Giudice di Pace di Troia, per il risarcimento dei danni subiti

dalle loro proprietà a seguito dell'esondazione del torrente Celone.

Con provvedimento n. 685 del 30/5/2006 la Giunta regionale deliberava di costituirsi nei predetti giudizi, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia (legale interno dell'Avvocatura Regionale).

Con successiva deliberazione n. 952 del 4/7/2006 si provvedeva a ratificare i mandati conferiti, in via d'urgenza dal Presidente p.t., all'avv. Francesco De Santis in qualità di domiciliatario per la Regione.

Detti giudizi si sono definiti con sentt. nn. 24/07, 21/07, 16/07, 22/07, 13/07, 23/07, 18/07, 20/07, 25/07, 15/07, 14/07, 3/07, 19/07, 11/07, 12/07, 7/07, 4/07, 5/07, 9/07, 35/07, 3/07, 8/07, 10/07, 17/07 e 34/07, con le quali il Giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, compensando le spese di lite.

(Valore delle controversie: come indicati nei singoli atti di citazione; Settore di spesa: Protezione Civile)

L'avv. Francesco De Santis, con lett. del 4/10/2008, sollecitata in data 19/3/2009 ed ultima del 29/12/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze spettanti per le prestazioni professionali effettuate in favore della Regione, presentando apposite note specifiche.

Vista la dichiarazione datata 23/1/2012, con la quale il legale interno attesta che le competenze indicate nelle parcelle si riferiscono a prestazioni effettivamente rese in favore dell'Ente, le competenze dovute sono state determinate in complessivi euro 9.856,72, (di cui euro 1.364,01 per spese).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro

9.856,72 per pagamento competenze dovute per le prestazioni professionali rese dall'avv. Francesco De Santis, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 9.856,72 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 9.856,72, per pagamento competenze dovute per le prestazioni professionali rese dall'avv. Francesco De Santis;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 9.856,72 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 659

Contt. 1325, 1326, 1398 e 1399/06/SC - Giudice di Pace di Troia - N° 4 distinti atti di citazione - Bonghi Venerio L. 3 c/ R.P. - Competenze professionali avv. Francesco DE SANTIS, domiciliario per la Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con n. 4 distinti atti di citazione i sigg. Bonghi V.L. (Cont. 1325/06/SC), Falcone U.M. (Cont.

1326/06/SC), Lombardi V. (Cont. 1398/06/SC) e De Santis M. (Cont. 1399/06/SC), hanno convenuto in giudizio la R.P., dinanzi al Giudice di Pace di Troia, per il risarcimento dei danni subiti dalle loro proprietà a seguito dell'esonazione del torrente Celone.

Con provvedimento n. 1690 del 21/11/2006 la Giunta regionale deliberava di costituirsi nei predetti giudizi, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia (legale interno dell'Avvocatura Regionale), nominando domiciliatario per la Regione l'avv. Francesco De Santis.

Detti giudizi si sono definiti con sentt. nn. 46/07, 28/07, 26/07e 27/07, con le quali il Giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, compensando le spese di lite.

(Valore delle controversie: come indicati nei singoli atti di citazione; Settore di spesa: Protezione Civile)

L'avv. Francesco De Santis, con lett. del 4/10/2008, sollecitata in data 19/3/2009 ed ultima del 29/12/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze spettanti per le prestazioni professionali effettuate in favore della Regione, presentando apposite note specifiche.

Vista la dichiarazione datata 23/1/2012, con la quale il legale interno attesta che le competenze indicate nelle parcelle si riferiscono a prestazioni effettivamente rese in favore dell'Ente, le competenze dovute sono state determinate in complessivi euro 1.632,00, (di cui euro 227,64 per spese).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.632,00 per pagamento competenze dovute per le prestazioni professionali rese dall'avv. Fran-

cesco De Santis, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.632,00 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 1.632,00, per pagamento competenze dovute per le prestazioni professionali rese dall'avv. Francesco De Santis;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.632,00 mediante la variazione

di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 660

Cont. 1570/11/CA - TAR Lecce - XXX c/ Regione Puglia - Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Sabino PERSICHELLA, difensore Regione - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa “Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con deliberazione n° 2553 del 22/11/2011 la G.R. ha ratificato l’incarico difensivo, conferito in via d’urgenza dal Presidente protempore, al prof. Nicola Colaianni (Coord.re p.t. dell’Avvocatura

Regionale) ed all’avv. Sabino Persichella, al fine di costituirsi nel giudizio indicato in oggetto.

Con il predetto provvedimento si demandava al Coordinatore dell’Avvocatura regionale l’adozione, entro l’esercizio finanziario 2011, dell’atto di impegno della spesa complessiva di euro 11.000,00 (come concordato con il legale esterno officiato), di cui euro 1.000,00 fissata nei limiti dell’acconto per spese e competenze professionali spettanti al citato legale esterno.

Nella fattispecie, si rileva la circostanza che: “non è stato possibile adottare il provvedimento dirigenziale di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell’acconto nell’anno 2011 in cui è stata approvata la delibera di ratifica, per esigenze temporali legate alla chiusura dello stesso esercizio finanziario”.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del predetto legale, ammontante a complessivi euro 11.000,00 (di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto), ed alla connessa variazione del bilancio - esercizio 2012 per il finanziamento della predetta somma quale debito fuori bilancio, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.000,00, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- *Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).*
- All’impegno della spesa complessiva di euro 11.000,00 ed alla liquidazione del suddetto acconto di euro 1.000,00, si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate:

- di riconoscere il debito fuori bilancio pari alla somma di euro 11.000,00;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 11.000,00 per le competenze professionali in favore dell'avv. Sabino Persichella, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 661

Cont. 10713/02/P_GR - Consiglio di Stato - Regione Puglia C/Bevere, competenze professionali Avv. Raffaele de ROBERTIS, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia proponeva appello al C.D.S. avverso la sentenza n. 100/2005 del Tar Puglia Bari, emessa contro il preteso annullamento della determinazione dirigenziale n. 286/2002 riguardante l'autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico in località Lido del Sole in agro di Rodi Garganico per la stagione estiva 2002.

Con deliberazione n. 675 del 20/04/2005 la G.R., ravvisata la necessità di appellare la sentenza n. 100/2005 del Tar Bari, ha conferito mandato di difesa all'avv. Raffaele de ROBERTIS.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

Con la determinazione 637/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 490,20 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali che alla data odierna non risulta erogato, e il relativo impegno di spesa è soggetto alla perenzione amministrativa

Il Consiglio di Stato con decisione n. 1754/06 del 29/11/2005 ha riformato accogliendo l'appello e respingendo l'originario ricorso del Dr. Salvatore Bevere con compensazione delle spese.

L'avv. Raffaele de Robertis, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 03/03/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 9.113,81 al lordo degli oneri di legge e dell'acconto non percepito.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in 5.702,42 al lordo degli euro oneri di legge, dell'acconto non corrisposto; i diritti non sono dovuti ex art. 9 D.M. 392 del 24/11/1990 e gli onorari sono stati ascritti al minimo dello scaglione indeterminabile maggiorati del 15% atteso l'esito favorevole del giudizio con compensazione delle spese di giudizio per le due fasi (cautelare e merito).

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.702,42 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Raffaele de Robertis, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di euro 5.102,42 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale in corso e la riscrizione del residuo passivo perento pari a euro 600,00 cui la determinazione 637/2005.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 5.702,42 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 5.102,42 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Raffaele de Robertis;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.702,42 mediante la variazione di bilancio e la successiva riscrizione del residuo passivo perento come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 662

Cont. 1194/08/TO D.I. 398/08 (2186/04 2664/04 2170/04/TO TAR LE) Trib. Lecce Avv. Giampaolo Salvatore c/Regione Puglia, spese liquidate in sentenza in favore dell'Avv. Giampaolo SALVATORE difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1865 del 20/12/2005 è stato ratificato l'incarico, conferito all'avv. Giampaolo Salvatore per i ricorsi dinanzi al TAR Lecce promossi dai sigg. Alfredo GIANFREDA, Lucia RENZO e ESADENTAL s.r.l.

(Valore della controversie: indeterminabile medio; Settore di spesa: Commercio)

I suddetti giudizi si sono conclusi con le ordinanze nn. 1274/04, 1262/04, 1275/04 con esito favorevole all'Amministrazione Regionale.

L'Avv. Giampaolo Salvatore, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con fax del 27/05/2008 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposite note specifiche per l'importo complessivo di euro 14.968,92 tali specifiche sono state eccepite negli importi dei diritti e per la mancato detrazione dell'acconto cui la determinazione 42/2007 pari a 1.200,00 al lordo degli oneri di legge.

In data 14/05/2008 l'Avv. Giampaolo Salvatore ha notificato il decreto ingiuntivo n. 398/08 dell'importo di euro 14.969,00 oltre le spese della procedura per euro 898,55 al lordo di C.A.P. e IVA.

Il predetto D.I. 398/08 con sentenza 1405/2011 del Trib. Lecce è stato confermato rigettando l'opposizione dell'Ente Regione, cui la D.G.R. 1520/2008, con condanna alle spese per euro 2.600,00 oltre accessori, in totale euro 3.680,82 al lordo degli oneri di legge.

Nelle more della definizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce l'Avv. Giampaolo Salvatore, in data 10/09/2009, ha notificato atto di precetto e in data 16/10/2009 atto di pignoramento presso terzi (Automobile Club di Lecce).

In data 07/04/2010 con nota 478/2010/AC l'Automobile Club di Lecce ha comunicato di aver pagato in favore dell'Avv. Giampaolo Salvatore la somma di euro 17.795,73 in esecuzione degli atti di pignoramento 3622/2009 e 3629/2009.

L'Avv. Giampaolo Salvatore in data 03/02/2012 ha notificato atto di precetto per le spese riconosciute nella predetta sentenza n. 1405/2011 emessa dal tribunale di Lecce per l'importo di euro 2.600,00 oltre gli oneri di legge e le spese successive per un totale di 4.452,05 al lordo della ritenuta fiscale.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile

2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.452,05 per il pagamento delle spese di giudizio riconosciute in sentenza in favore dell'Avv. Giampaolo Salvatore, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 4.452,05 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il capitolo 1317 per euro 4.452,05 (SIOPE 1913) del bilancio regionale in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.452,05 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio

finanziario, con imputazione al capitolo 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad **euro** 4.452,05 per pagamento spese di giudizio riconosciute, in favore Avv. Giampaolo Salvatore, con la sentenza 1405/11 resa da Tribunale di Lecce;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.452,05 mediante la variazione di bilancio in corso e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore del-

l'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 687

Cont. 2724/96/C-SH - Corte di Appello di Bari - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legali esterni avv. Prof. Francesco Paparella e avv. Marco Palieri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione n.1176 del 11 giugno 2002 del Tribunale di Bari, con sentenza n.304 del 31 marzo 2006, condannava il Ministero dell'Ambiente al pagamento in favore della Regione Puglia, degli interessi ex art.35 D.P.R. 1063/62 da quest'ultima versati all'ATI che si era aggiudicata l'appalto di alcuni lavori necessari per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia, per i quali il Ministero con provvedimento del 30 dicembre 1989 le aveva assegnato un finanziamento di £. 13.604.000.000 ai sensi dell'art.2 bis della L.283 del 1989, tardivamente corrisposto.

Il Ministero dell'Ambiente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza sopracitata.

Con sentenza n.30045/2011, la Corte Suprema di Cassazione cassava con rinvio alla Corte di Appello di Bari per il riesame.

Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, si ritiene opportuno

procedere alla riassunzione del giudizio in oggetto.

Il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 19.03.2012 mandato di rappresentanza e difesa al Prof.avv. Francesco Paparella e all'avv. Marco Palieri.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 35.000,00; il tutto concordato con i professionisti officiati.

(Valore della controversia: euro 1.563.935,68; Settore di spesa: LL.PP.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa complessiva di euro 35.000,00, di cui 8.000,00 a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di riassumere il giudizio in epigrafe indicato, a mezzo del Prof.avv. Francesco Papparella e dell'avv. Marco Palieri;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 689

Cont. 642/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - B.A. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 22/04/2010, e rubricato con il n. 7061/10 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, il Sig. B.A., premettendo di aver contratto il virus dell'epatite Hcv+ in occasione di emotrasfusioni subite durante il ricovero cui veniva sottoposto presso il Centro di Rianimazione del Policlinico di Bari, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere i benefici

di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. e la conseguente condanna del Ministero della Salute, della ASL BA e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio *ex lege*, con decorrenza di legge;

si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 2.09.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 690

Cont. 1066/10/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - D.N.M. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 5/07/2010, e rubricato con il n. 15315/2009 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, la Sig.ra D.N.M., premettendo di aver contratto il virus dell'epatite Hcv+ in occasione di emotrasfusioni subite durante il ricovero cui veniva sottoposta presso il Presidio Ospedaliero di Putignano, chiedeva l'accertamento del

diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. e la conseguente condanna del Ministero della Salute, della ASL BA e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio *ex lege*, con decorrenza di legge;

si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 2.09.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 691

Cont. 313/12/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - M.G.A. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 23/02/2012, e rubricato con il n. 3980/11 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, il Sig. M.G.A., premettendo di aver contratto un'epatopatia Hcv+ in occasione di emotrasfusioni subite subito dopo la nascita, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25/02/1992

n. 210 e s.m.i. e la conseguente condanna del Ministero della Salute, della ASL BA e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio *ex lege*, con decorrenza di legge;

si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 22.03.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: euro 17.319,81.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 698

Contt. n. 326/11/BU- 303/11/BU. Tribunale Amministrativo per la Puglia - Sede di Lecce - Ricorrenti vari / Regione Puglia - Comune di Campi Salentina. Piano Urbanistico Generale del Comune di Campi Salentina -. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorsi notificati in diverse date, iscritti ai nn.332/2011 e 415/2011, ricorrenti vari, V.T.P e V.T.G. e S.A., impugnavano dinanzi al TAR Lecce il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del

Comune di Campi Salentina nelle parti in cui disciplina i suoli di rispettiva proprietà.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere ai ricorsi de quibus.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data il 13/3/2012 i mandati di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare le decisioni già assunte di resistere in primo grado alle liti di cui trattasi.

Valore delle controversie: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa:
Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nei giudizi sopra indicati a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 699

Contt. nn. 1093-1094-1095-1096-1098/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ricorrenti vari / Comune di Acquaviva Delle Fonti e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorsi iscritti ai nn.1444/2011, 1460/11, 1542/11, 1560/11 e 1561/11, ricorrenti vari hanno

impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento, il PRG di Acquaviva Delle Fonti approvato definitivamente con DGR n.805 del 3/5/2011.

Data l'importanza della questione, confermata per le vie brevi dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 13/3/2012 gli opportuni mandati di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: straordinaria importanza (atto di pianificazione generale); Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 719

Cont. 169/09/FR - Corte di Cassazione - Regione Puglia c/ Comune di Vieste. Ricorso avverso sent. n. 312/25/11 Commissione Tributaria Regionale - Ratifica conferimento incarico difensivo all'Avv. Luigi Quercia - Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Con sentenza n. 312/25/11 la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza n.

9/05/2010 con cui la Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato i ricorsi proposti avverso distinti avvisi di accertamento ICI relativamente agli anni 2006; 2007; 2008 notificati dal Comune di Vieste per omessa dichiarazione e versamento d'imposta per il complesso immobiliare denominato Centro Pilota per il Turismo in Puglia località Baia dei Campi.

Il Presidente della G.R., ritenuto necessario proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per ottenere la cassazione con rinvio della sentenza n. 312/25/11 della Commissione Tributaria Regionale, ha conferito mandato difensivo, in data 14.03.2012, all'Avv. Luigi Quercia legale esterno.

(Valore della controversia: 310.000,00
Settore di Spesa: Servizio Finanze.)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva di euro 10.101,20 comprensiva di IVA, CAP e spese così come convenuto giusta convenzione sottoscritta in data 15.03.2012 dall'avvocato officiato e l'avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di euro 2.500,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 312/25/11 della Commissione Tributaria Regionale, ratificando l'operato del Presidente che ha conferito il mandato difensivo all'Avv. Luigi Quercia legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura

Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**